



Marzo 2018

Anno 4 · N. 1

# MondoAcogi

Bimestrale informativo dell'ACOGI ONLUS

## In questo numero:

- 1 EDITORIALE
- 2 IL COMUNE DI CAPANNORI (LU) INCENTIVA LE ATTIVITÀ "NO SLOT"
- 3 STANLEYBET SI PREPARA PER UN'AZIONE DI MAXI RISARCIMENTO
- 4 IL PARERE DELL'ESPERTO
- 5 SCOMMESSE. ACOGI: "DOPO SENTENZA CONSULTA, VANNO ANNULLATE LE RICHIESTE RELATIVE ALL'IMPOSTA UNICA"
- 7 DISSEQUESTRATE DUE SALE SOFTBET24 DAL TRIBUNALE DI PERUGIA
- 8 BETSOLUTION4U LTD: IL TRIBUNALE DI TRANI SI PRONUNCIA SULL'INSUSSISTENZA DEL FATTO REATO



A distanza di circa un mese dall'operazione che ha condotto a 31 arresti e al sequestro di 24 centri scommesse, dislocati nella città di Palermo e in Provincia, alcune di queste attività potranno riaprire le porte perchè - come scrive il *Giornale di Sicilia* - la Procura ha accolto le istanze difensive che hanno dimostrato l'indipendenza e l'autonomia delle agenzie e che hanno deciso di rescindere il contratto che le legava alla "Phoenix International Ltd".

Dissequestrata l'agenzia di punta del circuito di scommesse collegato all'imprenditore partinicese Ninì Bacchi, finito in carcere nell'ambito dell'operazione "Game over" in quanto ritenuto a capo di un presunta organizzazione che gestiva una rete di centri scommesse illegali in tutta Italia con l'ombra dell'appoggio della mafia. Il Tribunale del Riesame ha stabilito di revocare l'ordinanza nella parte in cui per l'appunto si stabiliva che questo centro fosse il "quartier generale" del sistema.

"Evidentemente - sostiene il legale - è stata accertata che l'attività fosse lecita perchè aveva tutte le autorizzazioni necessarie. La costruzione accusatoria vacilla". Cade intanto il capo d'accusa di "sleale concorrenza mafiosa" per Bacchi, di aver cioè operato con il supporto della mafia per scoraggiare i concorrenti nel settore giochi e scommesse: "Una decisione - aggiunge il

suo avvocato, Antonio Ingroia - che fissa un passaggio importante nell'inchiesta, un po' alla volta sta emergendo l'insussistenza delle accuse più gravi. Bacchi è una vittima della mafia, altro che complice".

Anche per Antonio Lo Baido, difeso da Ingroia è decaduta la stessa accusa di sleale concorrenza mafiosa. Un pezzo per volta pare che stia venendo meno l'impalcatura di tutta l'indagine, almeno se si considerano le diverse revoche stabilite dal tribunale del riesame.

Diverse accuse sono decadute nei confronti di Francesco Nania, addirittura considerato il nuovo capomafia di Partinico, e altri personaggi coinvolti sono stati scarcerati: "Jonathan" Orvieto Guagliardo, Giuseppe Alessandro Lo Bianco, Marco Cannatella, Antonio Grigoli, Gianpiero Rappa, i fratelli Vincenzo e Marco Corso, e Salvatore Cusumano (ai domiciliari). Dissequestrati anche i centri scommesse disseminati tra Palermo, Montelepre, Balestrate, Partinico e Cinisi.

Un pezzo per volta pare che stia venendo meno l'impalcatura di tutta l'indagine, almeno se si considerano le diverse revoche stabilite dal tribunale del riesame.

Presidente  
**Rossana Fallacara**

## EDITORIALE

# Operazione GAME OVER: i risvolti

## Il Comune di Capannori (LU) incentiva le attività “no slot”

In un clima di guerra dichiarata al gioco d'azzardo si continua a lavorare su interventi mirati che concretamente possano migliorare le condizioni di vita di tante famiglie che a causa della ludopatia vivono in condizioni di povertà.

È questa la mission del regolamento approvato nei giorni scorsi dal Consiglio Comunale di Capannori (LU) che ha deciso

di applicare uno sconto del 20% sulla tassa sui rifiuti per un periodo di tre anni. Destinatari del provvedimento comunale sono gli esercenti che abbiano disinstallato o volontà di farlo entro l'anno in corso tutti gli apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincite di denaro.

Gli interessati potranno presentare una dichiarazione sostitu-

tiva di atto di notorietà a mezzo della quale dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver dismesso nell'anno in corso tutti gli apparecchi “mangia soldi”. La riduzione sulla bolletta dei rifiuti decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da parte dei gestori degli esercizi commerciali e sarà riconosciuta a conguaglio nelle




fatture emesse dal soggetto gestore l'anno successivo.

“Il gioco d'azzardo, oggi pericolosamente piuttosto diffuso anche a causa del disagio e alle situazioni di povertà che riguardano molte persone, essendo vissuto illusoriamente come una scorciatoia per migliorare le proprie condizioni economiche, è sicuramente un fenomeno da combattere e te-

nera sotto controllo – sostiene l'assessore all'ambiente, Matteo Francesconi -. Il gioco con vincite in denaro può diventare infatti una piaga sociale, creando dipendenze anche gravi con danni sulla salute dei cittadini e pesanti conseguenze sull'economia delle famiglie. Per questo abbiamo deciso di intervenire con un'azione che contrasti concretamente l'utilizzo di slot

machine e vari apparecchi di questo genere prevedendo uno sconto del 20% della tariffa fissa sui rifiuti per quegli esercenti disposti a togliere dalla loro attività questi dispositivi.

Auspico che molte attività del nostro territorio si avvalgano di questo incentivo per contribuire a combattere un fenomeno così grave come quello della ludopatia”.



## Stanleybet si prepara per un'azione di maxi risarcimento

All'indomani della recentissima pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale intervenuta a favore dell'anticostituzionalità della legge nella parte in cui prevede l'imposta unica per i ctd relativamente agli anni d'imposta anteriori al 2011 la , per il tramite del proprio consiglio di amministrazione, discuterà in data 27 marzo p.v. in merito ad una iniziativa nuova al settore.

Sul tavolo dei lavori si valuterà il conferimento di incarico professionale ad un pool di professori della scuola di diritto civile della facoltà di legge di un'importante università italiana, per preparare, presso il tribunale di Roma, l'avvio di 72 richieste di risarcimento danni nei confronti di funzionari Adm e di altre amministrazioni dello Stato italiano.

Il CEO Stanleybet Giovanni Garrisi ha dichiarato: "La nostra azione di contrasto davanti alla Giustizia Tributaria ha ottenuto un primo successo globale di fronte alla Consulta. Oltre 750 avvisi di accertamento, il 70% del totale ricevuto ad oggi da ADM, si avvia al binario morto procedurale che porta al loro annullamento. Milioni di ore di lavoro perduti tra funzionari ADM, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Agenzia delle Entrate. L'esposto Stanley alla procura della Corte dei Conti è doveroso.

La Consulta ha espressamente statuito che i CTD Stanley, pur operanti per un bookmaker senza la concessione dell'ADM «nondimeno possono lecitamente raccogliere scommes-

se sul territorio nazionale». Lo diciamo da un ventennio. Ora dopo quattro sentenze della Corte di Giustizia Europea e migliaia di pronunzie nazionali di ogni ordine e grado, lo dice anche il Giudice delle Leggi". "Si apre ora una stagione molto complessa per i risarcimenti." afferma Garrisi e prosegue: "Migliaia di persone, titolari dei CTD, i loro compagni e compagne della vita, i loro figli, han-

spazzate via dall'assurdità di richieste di una Amministrazione ingiusta, che pretende che la Stanley paghi l'imposta due volte, in violazione dei più elementari principi fiscali sulla doppia imposizione. Un Legislatore che con la legge di stabilità oggetto di censura della Consulta ha introdotto una sanzione per il fatto di essere un CTD, facendo finta che si trattasse dell'imposta unica. Un Legislatore ed una



no visto la loro vita messa sotto terribile stress per anni, con danni materiali ingenti e con danni biologici catastrofici, la salute devastata, la tranquillità a cui ogni cittadino di un paese civile ha diritto, compromessa. Intere famiglie stracciate e

Amministrazione che appaiono sensibilizzati fin dal 2000 dai gruppi di potere del betting in Italia, contro cui la Stanley e la Magistratura Nazionale e Comunitaria sono impegnati da anni per il ripristino della legalità sistematicamente violata".

**A TU PER TU:  
IL PARERE  
DELL'ESPERTO**

All'indomani della sentenza della Corte Costituzionale Ugo Cifone, esprime un suo parere sugli scenari che si aprono dopo questa decisione.

Secondo Cifone la sentenza aprirà delle ulteriori falde nel sistema concessorio – autorizzatorio italiano che mettono a serio rischio il bando di gara per il rinnovo delle concessioni previsto per il prossimo maggio.

Innanzitutto l'incostituzionalità delle norme di riferimento sull'imposta unica ante 2011 aprono la porta a possibili azioni risarcitorie da parte di coloro che sugli accertamenti dichiarati illegittimi



## **Ugo Cifone interviene sulla Sentenza della Corte Costituzionale**

da questa sentenza hanno comportato azioni esecutive sul patrimonio dei titolari dei centri, molti di loro hanno anche chiuso l'attività dopo essere stati destinatari di cartelle esattoriali pesantissime.

Non secondario i rimborsi che AAMS dovrà fare in favore dei bookmaker che hanno sanato e che hanno versato gli arretrati di imposta unica e relativi agli anni antecedenti al 2011.

Un principio risulta chiaro dalla sentenza ed è quello che l'imposta unica dall'anno di imposta 2011 in poi è dovuta dai Ctd con possibilità di regresso da esercitare nei confronti del bookmaker estero privo di concessione.

Questo principio dunque, a parere di Cifone, significherebbe che l'attività dei CTD è possibile a condizione che venga versata l'imposta unica e si rispettino tutti i parametri previsti dalla legge. D'altra parte tutto questo è quanto previsto dal comma 644 della legge di stabilità 2015.

Sulla peculiare posizione di Stanleybet, Cifone ritiene che lo Stato non inserirà il Book anglo-maltese tra i concessionari riconoscendogli tale status in virtù delle discriminazioni subite dallo stesso.

Questo perché aprirebbe il fronte di richieste risarcitorie da parte dei concessionari che hanno pagato profumatamente le concessioni partecipando ai bandi di gara.

Si apre, forse, una nuova bufera sul settore delle scommesse che mette ancora una volta in discussione il sistema concessorio-autorizzatorio italiano.

*Ugo Cifone*

## Scimmesse. Acogi: “Dopo sentenza Consulta, vanno annullate le richieste relative all’Imposta Unica”

[pressgiochi.it/scimmesse-acogi-dopo-la-sentenza-della-cc-2718-dovrebbero-essere-annullate-tutte-le-richieste-di-imposte-indirizzate-alle-ricevitorie/48634](http://pressgiochi.it/scimmesse-acogi-dopo-la-sentenza-della-cc-2718-dovrebbero-essere-annullate-tutte-le-richieste-di-imposte-indirizzate-alle-ricevitorie/48634)



L’Acogi (Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco), esamina alcune questioni relative alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018 sull’Imposta unica delle scommesse.

“La Corte Costituzionale - commento - con la sentenza n.27 del 2018, ha inteso dare risposta ai quesiti formulati in ordine alla legittimità costituzionale dell’Imposta Unica sulle scommesse e i concorsi pronostici, tra i quali l’art.1, comma 66, lettera b, della legge 13 dicembre 2010, n.220 (legge di stabilità 2011), che recita: comma 66. b) l’articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d’imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telema-

tico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l’attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l’attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni. Secondo la Corte, il “comma 66” intende, dal punto di vista fiscale, rendere soggetti passivi dell’imposta unica anche i bookmakers esteri, privi di concessione italiana, nonché, al “punto b” di assegnare il termine di “Gestore”, sia al bookmaker, che alla ricevitoria (CTD) che opera in Italia per conto del bookmaker estero. Si legge al punto 4.1.1.

“Allo scopo di realizzare tali finalità, il legislatore ha così esplicitato l’obbligo delle ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni.” Secondo la Corte, le ricevitorie non sono i soggetti passivi dell’im-

posta unica ma dovrebbero “versare” comunque l’imposta, facendo da tramite fra l’AAMS e i bookmakers esteri. In particolare la Corte considera, al punto 4.2, fra l’altro, quali sono le competenze delle ricevitorie “Sebbene non partecipi direttamente al rischio connesso al contratto di scommessa, il titolare della ricevitoria svolge una attività di «gestione» attraverso la propria organizzazione imprenditoriale. Esso assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta; si occupa della trasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure ed istruzioni fornite dal bookmaker.”

Nell’affermazione sopra citata, la Corte è consapevole che la ricevitoria (CTD) trasferisce l’intera somma dell’incasso e delle giocate al bookmaker estero.

Quindi la ricevitoria non ha il potere e la possibilità di trattenere alcuna somma per il versamento dell'imposta. Ad ogni modo secondo i Giudici Ermellini, avendo la ricevitoria un rapporto contrattuale con il bookmaker estero, inteso anche ad ottenere una commissione sul monte giocate, al punto 4.4. affermano che: "Attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera."

"Questa affermazione della Corte-proseguono- certifica innanzitutto che il carico tributario è di competenza esclusiva del bookmaker estero, che ne risulta quindi il soggetto passivo dell'imposta, e che quest'ultimo, nel momento del conferimento delle commissioni alla ricevitoria, potrebbe aggiungere anche le somme riguardanti l'imposta, affinché successivamente la ricevitoria le possa versare all'AAMS.

Per tanto, è del tutto evidente che la Corte assegna alla ricevitoria solo il compito di intermediario e non di soggetto passivo dell'imposta, considerando che, fra il bookmaker e la ricevitoria, si configura solo la traslazione dell'imposta. In effetti la Corte afferma, fra l'altro, al punto 4.4.: "Con riferimento ai rapporti successivi al 2011, ossia alla data di entrata in vigore della disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), non sussiste, pertanto, la denunciata impossibilità di traslazione dell'imposta da parte del titolare della ricevitoria. Ne consegue la non fondatezza della questione relativa alla denunciata violazione dell'art. 53 Cost."

Mentre al punto 4.5, fra l'altro, afferma, per il periodo antecedente al "comma 66/b": Tali argomenti non sono replicabili con riferimento all'applicazione della disciplina in esame alle annualità fiscali antecedenti all'entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010. In mancanza di una regolazione degli effetti transitori ed in considerazione della portata interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, tale disposizione è destinata ad applicarsi anche ai rapporti negoziali perfezionati prima della sua entrata in vigore.

Tuttavia, rispetto a questa categoria di rapporti non può aver luogo la traslazione dell'imposta, giacché l'entità

delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedono che – anche nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 – soggetti passivi dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione.

Ne consegue quindi che la Corte nel punto 4.5 sopra citato, conferisce efficacia costituzionale "totale" al comma 66/b, anche per il periodo antecedente alla sua entrata in vigore (prima del 2011) affermando: In mancanza di una regolazione degli effetti transitori ed in considerazione della portata interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, tale disposizione "è destinata ad applicarsi anche ai rapporti negoziali perfezionati prima della sua entrata in vigore. Bisogna considerare che il comma 66/b, nel proprio testo, letteralmente, non differenzia i periodi precedenti e posteriori la sua entrata in vigore.

Per tanto la Corte non avrebbe potuto affermare, come invece ha fatto, che il comma 66/b è incostituzionale "nella parte in cui prevede che le imposte siano dovute dalle ricevitorie anche per i periodi precedenti il 2010", in quanto questa previsione non è letteralmente scritta nel testo del "comma 66/b."

Invece la Corte, solo dal punto di vista applicativo, essendo stata investita dalle Commissioni Tributarie ad esprimersi per i periodi antecedenti al 2011, ha "imperativamente" affermato che la norma è "costituzionalmente non applicabile" in quanto, in virtù del particolare rapporto contrattuale, non risulta "sia più possibile la traslazione dell'imposta" fra il bookmaker estero e la ricevitoria, al momento dell'entrata in vigore della norma stessa, affermando: Tuttavia, rispetto a questa categoria di rapporti non può aver luogo la traslazione dell'imposta, giacché l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e

dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui prevedono che – anche nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 – soggetti passivi dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione.

"La Corte-conclude l'Acogi- pur considerando costituzionale la richiesta dell'imposta alla ricevitoria, come prevede il comma 66/b, ha differenziato la sua applicabilità sulla scorta della sola "possibilità reale di traslazione contrattuale dell'imposta" fra il bookmaker e la ricevitoria.

Per cui, pur potendone fare a meno, la Corte ha voluto comunque dare, "autonomamente"

una "indicazione imperativa", nella sentenza, affermando la non applicabilità della norma per gli anni antecedenti al 2011, mentre ha lasciato liberi le Commissioni Tributarie e l'AAMS di valutare l'applicabilità della norma (comma 66/b), alle ricevitorie, per gli anni successivi al 2011, "indicando comunque la condizione tecnico-giuridica" di valutazione che dovranno seguire che è "la possibile ed avvenuta reale traslazione dell'imposta" fra i bookmakers e le ricevitorie, (che è situazione primaria e costituzionalmente condizionante). In conclusione, è del tutto evidente che, anche negli anni successivi al 2010, (a partire dal 2011), stante la dubbia interpretazione della norma (comma 66/b) nonché in considerazione di quanto affermato dalla Corte stessa, secondo cui ogni ricevitoria ha già versato l'intera somma delle giocate ai bookmakers esteri, non si è potuta attuare la condizione costituzionalmente necessaria (reale traslazione dell'imposta fra i bookmakers e le ricevitorie) per poter applicare il comma 66/b alle ricevitorie, chiedendo loro il versamento dell'imposta.

Pertanto, a nostro avviso, sia le Commissioni Tributarie, "in via di giudizio", che l'AAMS "in autotutela" dovrebbero annullare tutte le richieste di imposte - anche post 2011 - indirizzate alle ricevitorie ed indirizzarle invece esclusivamente ai bookmakers, in forza dell'obbligo solidale prevista dal "comma 66/b". Il tutto oggi a maggior ragione che i bookmaker esteri operanti in Italia nei periodi oggetto del caso esaminato hanno aderito alla procedura di regolarizzazione-emersione di cui alle leggi di stabilità 2015-2016".



## DISSEQUESTRATE DUE SALE SOFTBET24 DAL TRIBUNALE DI PERUGIA

Il Tribunale del riesame di Perugia nella seduta collegiale del 20/03/2018 ha disposto il dissequestro di tutte le attrezzature sottoposte al provvedimento restrittivo reale dalla Guardia di Finanza di Perugia di concerto con L'AAMS di Perugia a due centri affiliati alla società Austriaca Softbet24. I fatti: a seguito di un controllo da parte delle autorità presso i centri affiliati alla Softbet24 gli agenti di P.G. provvedevano a sequestrare tutta l'attrezzatura informatica sul presupposto della mancanza della concessione in capo alla società Austriaca e la mancata autorizzazione di cui all'art. 88 del Tulp. Il provvedimento di sequestro veniva impugnato dinanzi al Tribunale del Riesame di Perugia e lo

stesso in accoglimento della tesi difensiva dello staff legale ACOGI diretto dall'Avv. Rossana Fallacara, presidente della stessa associazione, e dall'Avv. Vincenzo Matera ha disposto all'immediato dissequestro di tutta l'attrezzatura informatica. La società Austriaca opera in Italia ai sensi del comma 644 della legge di stabilità 2015 e nel corso dell'accertamento è emerso che i centri affiliati al book austriaco hanno rispettato tutti i requisiti di legge richiamati dal richiamato comma 644 compreso il pagamento a mezzo f24 dell'imposta unica. Il Tribunale verificato l'esatto adempimento di tutte le formalità di legge previste ha evidenziato, nel provvedimento di accoglimento del gravame proposto dalla difesa, che è risultato del tutto as-

sente il *Fumus commisi delicti* in quanto non vengono specificate le condotte materialmente addebitate all'indagato né quali siano gli elementi circostanziali e probatori emersi ed ipotizzabili posti a fondamento del provvedimento di sequestro.

Sempre nel provvedimento si legge che lo stato Italiano ha illegittimamente escluso dalla procedura di regolarizzazione ex comma 643 Legge di stabilità 2015 richiesta dal bookmaker Soft&Bet Gaming GmbH per violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE. In particolare il Tribunale si riferisce alla legge di stabilità 2018 con la quale lo Stato Italiano ha previsto il rinnovo oneroso delle concessioni scadute

il 30/06/2016 escludendo, illegittimamente, di fatto i bookmaker che pur volendo aderire al regime di regolarizzazione non sono stati messi nelle condizioni di aderirvi perché operanti sul territorio italiano all'indomani dello spirare dei termini previsti dal comma 643 della Legge di Stabilità 2015 e successive integrazioni.

La società Soft&Bet Gaming GmbH accoglie con soddisfazione il provvedimento del Tribunale di Perugia e per il tramite del Sales Director Valerio Tito rende noto: *"siamo fiduciosi e onorati dei risultati ottenuti in così poco tempo e soprattutto lieti di aver saputo guardare lontano accogliendo le strategie vincenti di Ugo CIFONE in tempi lontani condive a pieno da tutti i membri della multinazionale austriaca in primis il CEO Daniel Franzon Grasser... Proseguiremo il nostro percorso di regolarità legale e fiscale perché vogliamo operare nel mercato con CTD sani e leciti senza cartelle esattoriali, pronti e idonei a poter entrare nel sistema concessorio/autorizzatorio. Diamo concretezza al nostro progetto offrendo massima serietà a coloro che ci affiancano diversamente dalle false illusioni create da qualche altro competitor all'Enada.*

*Nelle settimane scorse durante il CDA svolto in Sud America, l'azienda ha deciso di aumentare l'interesse verso l'Italia con mirate scelte burocratiche".*

## Betsolution4U Ltd: il Tribunale di Trani si pronuncia sull'insussistenza del fatto reato



La Società S. affiliata Betsolution che aveva sede in Barletta e che operava nel comparto scommesse sportive operava in maniera lecita. Questo ha stabilito il Tribunale di Trani che ha assolto il titolare dell'agenzia accusato di aver operato senza le necessarie autorizzazioni.

Era il 24.02.2014 quando l'agenzia barlettana fu attenzionata dai Militari operanti un sequestro probatorio con trasmissione degli atti alla competente Procura per l'iscrizione nel registro degli indagati per i reati ex artt. 81 cp, 4 co 4 bis e 4 ter L. 401/89.

Il processo che termina in data 20 marzo 2018 dinanzi al Tribunale di Trani con un'assoluzione con formula "il fatto non sussiste", segue un'importante Ordinanza del 10.03.2017, emessa nell'interesse dello medesimo titolare del centro, per il tramite della quale il Tribunale del Riesame di Trani, richiamando una serie di presupposti fattuali ricorrenti nel caso esaminato, affermava la liceità dell'agenzia barlettana precisando che "non integra il

*reato di cui all'art. 4 della L. 401/89 la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dei bandi di gara."*

Un risultato tanto atteso dal titolare del centro il quale, purtroppo, ha dovuto cessare nel contempo l'attività.

*e/o mancata partecipazione a causa della non conformità del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE".*

Il Tribunale di Trani inoltre, relativamente alla clausola contenuta nel Bando Monti di cessione a titolo non oneroso dei beni utilizzati nella raccolta di scommesse, nel rispetto delle garanzie comunitarie richiamate dalla Suprema Corte di Cassazione conclude per l'annullamento del decreto di sequestro probatorio, in ragione della sproporzione della misura cautelare *ictu oculi* dedotta.

*"In base all'id quod plerumque accidit, il carattere non oneroso di una cessione forzata contrasta con il criterio di proporzionalità quando l'obiettivo di continuità dell'attività autorizzata di raccolta di scommesse potrebbe essere conseguito con misure meno vincolanti, e meno antieconomiche anche in ragione dei complessivi investimenti strumentali al fine operati."*

Sono aspetti interessanti, quelli evidenziati dal Tribunale tranese che, unitamente all'ordinanza di annullamento, aprono il varco ad una serie di eccezioni difensive che saranno sottoposte al vaglio del giudicante competente nel procedimento penale nel quale l'ex titolare del centro è tenuto a difendersi - chiosa il difensore di fiducia Avv. Rossana Fallacara.



## Presentazione ACOGI

L'Acogi è stata fondata nel 2009 a Firenze come organismo indipendente e senza scopo di lucro. I principali obiettivi sono quelli di favorire la lettura e la comprensione delle normative che disciplinano il mondo del gaming, svolgere attività di informazione e ricerca tematiche del settore, in particolare sull'emergenza delle dipendenze da gioco, rappresentare i propri associati dinanzi alle autorità istituzionali.

## Visita il sito [www.acogi.it](http://www.acogi.it)! Partecipa al forum online

Vai sul nostro sito [www.acogi.it](http://www.acogi.it), iscriviti all'area Forum! I professionisti dello staff Acogi risponderanno alle tue domande garantendo l'anonimato. Per le donne "Acogi al femminile": un'area dedicata in cui le donne vittime delle conseguenze del gioco patologico possono trovare consigli legati alla sfera legale, economica e psicologica.



## L'impegno dell'ACOGI ONLUS per il gioco responsabile

Da sempre l'associazione Acogi promuove iniziative finalizzate alla prevenzione del gioco patologico (GAP) sostenendo l'assoluta urgenza di misure e interventi mirati per il controllo della diffusione di una dipendenza particolarmente insidiosa come quella appunto del gioco.

Il Gap infatti è un disturbo del controllo degli impulsi e solo attraverso la prevenzione è possibile arginarne la diffusione.

La mission dell'associazione, che da poco è diventata Onlus, acquisendo una nuova veste giuridica, è quella di informare rispetto alle problematiche legate al gioco compulsivo e agli approcci errati verso l'attività ludica.

***Il giocatore è responsabile  
se è correttamente informato!  
Per prevenire che il gioco divenga  
patologia è necessario che il consumatore  
abbia consapevolezza piena delle  
conseguenze che possono derivare  
dalla mancanza di autocontrollo  
nella pratica del gioco.***

**ASSOCIAZIONE ACOGI ONLUS**  
Via Giacomo Matteotti, 95 - Bitonto (BA)  
Tel. Fax 080.3741336 - Email: [info@acogi.it](mailto:info@acogi.it)



Seguici sulla nostra pagina ufficiale di Facebook A.C.O.G.I.  
Iscriviti al forum, visita il nostro sito [www.acogi.it](http://www.acogi.it)

# La vita non è un GIOCO



dona il tuo **5x1000** e aiutaci  
a sconfiggere la dipendenza da gioco

*L'Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del gioco (ACOGI) da anni impegnata nella tutela dei consumatori quali fruitori del prodotto gioco, con particolare attenzione ai minori, promuove attività di prevenzione e informazione in materia di Gioco d'azzardo patologico (GAP) e delle problematiche ad esso correlate.*



## BASTA UNA FIRMA SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Con una firma sulla dichiarazione dei redditi puoi aiutare **Acogi ONLUS** a promuovere la lotta contro la dipendenza da gioco. Su tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi compare un riquadro per il **5x1000**. Scegli quello dedicato alle *Organizzazioni non lucrative di utilità sociale* e metti la tua firma accompagnata dal nostro codice fiscale.

9 0 0 5 1 4 9 0 0 9 3



Associazione Consumatori Operatori Giochi Italia  
Via Giacomo Matteotti, 95 · 70032 Bitonto (BA)  
Tel/Fax (+39) 080 3741336 · Email: info@acogi.it